I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2910/73 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1973

che modifica il regolamento n. 79/65/CEE per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati contabili, il campo di osservazione e il numero di aziende contabili da prendere in considerazione per la rete di informazione contabile e agricola della Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2835/72 [2], prevede in particolare l'utilizzazione dei dati contabili che emergono da tale rete, delimita il campo di osservazione di essa e fissa il numero delle aziende contabili cui tale rete si applica ;

considerando che occorre estendere l'utilizzazione di tali dati contabili ;

considerando che l'esperienza acquisita durante i primi anni di funzionamento della rete d'informazione induce a precisare i limiti del campo di osservazione in modo che ne facciano parte solo le aziende aventi dimensioni sufficienti per poter essere osservate tramite la contabilità ;

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2835/72, la rete d'informazione comprende attualmente 13 600 aziende contabili ; che il numero di tali aziende deve assicurare in futuro una rappresentatività sufficiente di tutte le aziende agricole del campo di osservazione ; che il campione minimo da raggiungere appena possibile è di circa l'1 % dell'insieme delle aziende agricole e che pertanto è necessario aumentare il numero delle aziende contabili ;

considerando che l'aumento del numero delle aziende contabili deve essere ripartito in vari anni onde consentire agli organismi nazionali e regionali della rete d'informazione di realizzare gradualmente tale estensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 79/65/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Gli elementi ottenuti a norma del presente regolamento servono in particolare come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli della Comunità, relazioni presentate annualmente al Consiglio o al Parlamento in particolare ai fini della fissazione annua dei prezzi dei prodotti agricoli.

Articolo 2

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4, del regolamento n. 79/65/CEE sono sostituiti dai paragrafi seguenti :

« 1. Il campo d'osservazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), comprende le aziende agricole che :

— per quanto riguarda l'organizzazione dell' azienda, sono indirizzate alla vendita,

— costituiscono la base dell'attività principale del capo azienda,

[1] GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.
[2] GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 47.

— assicurano annualmente l'impiego di almeno un lavoratore (1 ULU); tale limite inferiore può essere tuttavia ridotto, secondo la procedura di cui all'articolo 19, fino a 0,75 ULU per Stato membro.

2. Per gli esercizi contabili che iniziano nel 1973 e nel 1974, il numero delle aziende contabili è di 13 600 ; esso è aumentato gradualmente all'inizio di ciascuno dei 4 esercizi contabili che iniziano negli anni 1975 — 1978 fino a raggiungere il numero di 28 000. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 23 del regolamento n. 79/65/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Entro il 1° gennaio 1980, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione completa sul funzionamento della rete d'informazione, accompagnata all'occorrenza da una proposta destinata ad emendare le disposizioni del presente regolamento ».

Articolo 4

L'elenco delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento n. 79/65/CEE è sostituito per l'Italia dall'elenco che figura in allegato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

ALLEGATO

ITALIA

1. Piemonte
2. Valle d'Aosta
3. Lombardia
4. Alto Adige
5. Trentino
6. Veneto
7. Friuli — Venezia Giulia
8. Liguria
9. Emilia — Romagna
10. Toscana
11. Umbria
12. Marche
13. Lazio
14. Abruzzi
15. Molise
16. Campania
17. Puglia
18. Basilicata
19. Calabria
20. Sicilia
21. Sardegna